

TITOLO TERZO - COMMISSIONE EDILIZIA E COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**Articolo 16 - Attribuzioni della Commissione edilizia.**

La Commissione edilizia è l'organo ordinario di consulenza tecnica del Comune in materia di edilizia ed urbanistica. Previo esame da parte dell'Ufficio Tecnico che esprime per iscritto il proprio parere, il progetto di tutte le opere rientranti tra gli interventi compresi nel precedente articolo 15 ter, è presentato alla Commissione edilizia, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di edilizia, urbanistica, igiene, tutela ambientale, assetto del territorio nonché sull'adeguatezza del progetto sotto il profilo architettonico e ambientale.

La Commissione dovrà inoltre essere sentita dal Responsabile del Servizio sulle opere di cui al precedente articolo 8 e su quanto ha attinenza a problemi urbanistici ed edilizi in genere.

La Commissione esprime altresì il proprio parere sull'annullamento dei permessi di costruire di cui al successivo articolo 24 qualora trattasi di interventi per i quali sia previsto l'esame da parte della Commissione medesima.

Articolo 17 - Composizione della Commissione edilizia.

La Commissione edilizia è composta da 1 membro di diritto e da 4 membri eletti dal Consiglio comunale scelti tra esperti, con voto limitato ad 1, di cui almeno uno in rappresentanza della minoranza consiliare.

E' membro di diritto il Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata, o un tecnico suo delegato, che funge da Presidente.

I membri elettivi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Decadono con la scadenza del Consiglio Comunale che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'entrata in carica dei successori.

Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo e secondo grado, affine di primo grado, adottante o adottato di altro componente la Commissione.

Ai membri della Commissione edilizia è corrisposta un'indennità di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione in misura pari a quella fissata per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari;

I professionisti membri della Commissione edilizia possono assumere, nell'ambito del territorio comunale, soltanto incarichi relativi ad opere ed impianti pubblici.

Articolo 18 - Funzionamento della Commissione edilizia.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente tramite avviso comunicato ai membri almeno quattro giorni prima della seduta. Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta non pubblica, è necessaria la presenza del Presidente e di almeno altri due membri. La Commissione può ammettere l'audizione di professionisti o di privati.

I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.

La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi o convocare il progettista dell'opera, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.

Partecipano alle riunioni il responsabile del procedimento in qualità di relatore, e/o altro dipendente comunale con funzioni di segretario, senza diritto di voto.

Dei pareri espressi dalla Commissione il segretario redige un verbale, di cui dà lettura all'inizio della seduta successiva, e che viene quindi sottoscritto dal segretario stesso e da tutti i membri presenti alla seduta della Commissione cui il verbale si riferisce.

Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativi all'argomento stesso.

Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.

Articolo 18 bis – Composizione, funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio.

La Commissione locale per il paesaggio è l'organo tecnico consultivo che esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'articolo 146, comma 7 e dell'articolo 147 del decreto legislativo 22 giugno 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonché ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". Esprime altresì pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative e agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004.

La Commissione locale per il paesaggio è composta da tre membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

Possono essere nominati componenti della commissione:

- a) professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche- forestali, geologiche e analoghe;
- b) professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico-forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
- c) dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui la lettera b) o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

La carica di componente Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con quella di componente della Commissione edilizia comunale se svolte contestualmente. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

La Commissione locale per il paesaggio, nella prima seduta, nomina il proprio Presidente. Alle sedute della Commissione può partecipare, senza diritto di voto, il responsabile del procedimento. Il presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione. La Commissione esprime il parere di competenza a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il parere della Commissione deve sempre essere motivato. La Commissione può chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio. I componenti della Commissione non possono prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti o indiretti, di loro parenti o affini sino al quarto grado.

La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque anni. I suoi membri possono essere confermati una sola volta. Decadono con la scadenza del Consiglio comunale che li ha nominati ed esercitano le loro funzioni fino all'entrata in carica dei successori. Ai membri della Commissione è corrisposta un'indennità di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta della Commissione stessa in misura pari a quella fissata per i consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari.